

Statuti dell'Unione Democratica Federale del Cantone Ticino

I Norme generali

Art. 1 Scopo

L'Unione Democratica Federale del Cantone Ticino (in seguito UDF Ticino) è un partito politico.

L'UDF Ticino si impegna, nel quadro della Costituzione federale, a favore di un ordinamento statale basato sui valori biblici:
le idee, parole ed azioni sono fondate sulla fede e sulla fiducia in Gesù Cristo e sulla Bibbia quale Parola di Dio
l'informazione è fedele alla verità, senza interessi commerciali.

In tal senso esso emana un organo di pubblicazione nel quadro delle possibilità finanziarie, come pure prese di posizione e collabora con organizzazioni aventi scopi compatibili con quelli da esso perseguiti.

Art. 2 Ragione sociale, qualifica giuridica e sede

Il partito è denominato "Unione Democratica Federale del Cantone Ticino", in forma abbreviata "UDF Ticino".

In qualità di partito cantonale dell'Unione Democratica Federale (UDF) Svizzera esso è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile e ha la propria sede al luogo di domicilio del presidente dell'UDF Ticino.

Art. 3 Struttura / Organizzazione

L'UDF Ticino può organizzarsi in sezioni distrettuali e locali e nell'UDF giovanile.
Le sezioni di ogni livello formano un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile. Le disposizioni di rango superiore sono imperative per i loro statuti.

II Qualità di membro

Art. 4 Condizioni

Possono diventare membri dell'UDF Ticino coloro che:

- riconoscono i suoi statuti
- sono disposti a sostenerne gli scopi
- beneficiano dei diritti civili
- hanno almeno 18 anni compiuti
- non sono membri di un altro partito

Le persone di nazionalità estera possono diventare membri.

Art. 5 Adesione in qualità di membro

La domanda di adesione viene fatta in forma scritta attraverso una dichiarazione di adesione.
L'ammissione del candidato è decisa dal comitato direttivo.

Art. 6 Cessazione della qualità di membro

6.1 Cessazione

La qualità di membro termina per dimissioni, per esclusione o per decesso.

6.2 Dimissioni

Le dimissioni devono essere date in forma scritta al comitato direttivo.

6.3 Esclusione

I membri che nuocciono alla reputazione dell'UDF Ticino, che contravvengono ai suoi principi o che violano gli statuti, possono essere esclusi da parte del comitato direttivo. Questa decisione è definitiva.

Decisioni concernenti l'esclusione sono da motivare e da comunicare in forma scritta. Prima della decisione gli interessati hanno il diritto di essere sentiti dinanzi al comitato direttivo.

Il comitato nazionale dell'UDF Svizzera deve essere informato della decisione entro 30 giorni con un verbale e una motivazione scritta.

6.4. Conseguenze

Dopo la cessazione della propria qualità di membro, egli deve restituire al comitato direttivo entro 30 giorni tutti i documenti interni del partito. Sono escluse pretese nei confronti dell'UDF Ticino, a meno che esse siano fondate su una convenzione scritta e giuridicamente valida.

Art. 7 Diritti e doveri dei membri

I membri hanno:

- il diritto di voto in tutti gli affari dell'UDF, in quanto non siano competenti singoli organi secondo gli statuti;
- il diritto di eleggibilità attiva e passiva in collegi dell'UDF, in quanto ciò sia possibile secondo gli statuti;
- il diritto di intervento
- il diritto di proposta;
- il dovere di impegnarsi per lo sviluppo del partito conformemente ai presenti statuti;
- il dovere di pagare la quota di membro.

Art. 8 Amici, sostenitori e simpatizzanti

Amici, sostenitori e simpatizzanti dell'UDF senza la qualità di membro del partito che accettano le disposizioni generali possono svolgere le attività seguenti in seno all'UDF:

- collaborazione nel partito cantonale o nelle sezioni distrettuali o locali
- collaborazione in commissioni o gruppi di lavoro dell'UDF

Sono esclusi i diritti statutari di voto, di eleggibilità, di proposta e di intervento negli affari interni del partito.

III Organizzazione

Art. 9 Organizzazione e obblighi

L'UDF Ticino adempie i propri obblighi attraverso gli organi seguenti:

- 9.1 L'assemblea del partito
- 9.2 Il comitato direttivo
- 9.3 L'ufficio di revisione

9.1 L'assemblea del partito

L'assemblea del partito è composta da tutti i membri dell'UDF Ticino. Essa è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno. Essa è diretta da un/una presidente del giorno e ha i seguenti compiti:

- definizione della linea politica del partito e dei suoi obiettivi;
- nomina dei candidati in uffici politici federali e cantonali;
- nomina dei delegati dell'UDF Svizzera;
- elezione del presidente del partito cantonale;
- elezione individuale degli altri membri del comitato direttivo;
- elezione dei membri dell'ufficio di revisione;
- approvazione del verbale, del conto annuale e del rapporto annuale;
- decisione concernente l'approvazione e la modifica degli statuti dell'UDF Ticino, attraverso una maggioranza necessaria di 2/3 degli aventi diritto di voto presenti;
- decisione sulle proposte;
- fissazione delle quote di membro;
- decisione concernente lo scioglimento del partito o la fusione con un altro partito, come pure l'utilizzo del patrimonio e della documentazione in questi casi. E' necessaria una maggioranza di ¾ degli aventi diritto di voto presenti.

9.2 Il comitato direttivo

Il comitato direttivo è composto da 5 a 7 membri, tra cui:

- il presidente del partito
- il vicepresidente
- il segretario
- il cassiere

Il comitato direttivo è convocato secondo necessità, di regola quattro volte all'anno. Esso ha i seguenti compiti:

- gestione degli affari;
- rappresentanza pubblica dell'UDF Ticino;
- preparazione e convocazione dell'assemblea del partito;
- decisione sulle indicazioni di voto circa gli oggetti sottoposti a votazione;
- decisione sul lancio o sul sostegno di iniziative, referendum, petizioni o altro;
- costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro e dei loro presidenti;
- prese di posizione politiche verso l'esterno;
- istituzione di programmi di lavoro e di azione;
- osservazione dell'attualità politica e informazione interna destinata alla documentazione,
- organizzazione di manifestazioni, radunanze e azioni politiche a livello cantonale;
- elezione della redazione dell'organo ufficiale del partito come pure accompagnamento e sorveglianza della sua attività;
- fissazione dei capitoli d'onori;
- tutte le attività e le decisioni che non sono state conferite ad un altro organo del partito.

Il presidente, il vicepresidente o il segretario firmano collettivamente a due tra loro o con un altro membro del comitato direttivo.

Il comitato direttivo dispone di una competenza finanziaria di Fr. 3'000.-- per ogni affare o di Fr. 1'000.-- all'anno per prestazioni ricorrenti.

9.3 L'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione è composto da due membri e da un membro supplente. Esso verifica i libri e i giustificativi contabili e presenta annualmente il rapporto dei revisori all'assemblea ordinaria del partito.

Art. 10 Il segretariato

Il segretariato è composto dal segretario, che è pure redattore del verbale e responsabile della documentazione. Egli svolge i lavori di segretariato secondo le decisioni del comitato direttivo e in stretta collaborazione con esso. Il segretariato gestisce una banca dei dati (indirizzario) centrale sui membri del partito, nel rispetto delle normative legali sulla protezione dei dati personali

Art. 11 Le commissioni

Le commissioni sono composte dai membri nominati dal comitato direttivo e, orientate su progetti specifici, elaborano, autonomamente o su domanda, le basi decisionali destinate all'organo in questione. Il loro lavoro serve di base per le prese di posizione nell'ambito di consultazioni o per l'istituzione di documenti che precisano la posizione del partito. La collaborazione di persone che non sono membri dell'UDF è possibile.

Art. 12 Statuti e loro approvazione

Gli statuti dell'UDF Ticino si orientano agli statuti dell'UDF Svizzera e necessitano dell'approvazione del comitato nazionale dell'UDF Svizzera. Con tale approvazione gli statuti acquistano validità giuridica.

V Norme di procedura

Art. 13 Tenuta del verbale

E' tenuto un verbale di ogni assemblea del partito e delle sedute di tutti i suoi organi. Esso è approvato nell'ambito della seguente assemblea analoga.

Art. 14 Convocazioni alle assemblee del partito

La data e il luogo dell'assemblea ordinaria del partito sono annunciati almeno 30 giorni prima. La convocazione all'assemblea del partito, con l'indicazione dell'ordine del giorno, è inviata per iscritto almeno 14 giorni prima dal comitato direttivo. Assemblee straordinarie del partito possono essere richieste dal comitato direttivo o da un quinto dei membri, che devono allora figurare con il loro nome nella convocazione.

Art. 15 Convocazioni alle sedute del comitato direttivo

Le sedute del comitato direttivo sono convocate in via ordinaria, cioè secondo il programma annuale, per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima dal presidente. Esse possono ugualmente essere richieste dai due terzi dei membri del comitato direttivo, che devono allora figurare con i loro nomi nella convocazione (l'ordine del giorno).

Art. 16 Diritto di proposta

Ogni membro ha il diritto di proposta all'assemblea del partito e al comitato direttivo dell'UDF Ticino. Le proposte a un comitato gerarchicamente superiore devono essere fondate su una decisione dell'assemblea o su una seduta del comitato direttivo del partito subordinato o devono essere firmate da un quinto dei membri del partito subordinato. L'organo competente nella questione esamina le proposte entro il più breve termine e comunica la propria decisione in forma scritta.

Affinché la decisione possa essere presa all'assemblea del partito, la proposta deve essere sottoposta in forma scritta al comitato direttivo competente almeno 30 giorni prima. Le proposte che giungono dopo questo termine vengono trattate all'assemblea seguente.

Art. 17 Votazioni ed elezioni

Prima delle votazioni e delle elezioni gli scrutatori determinano, sulla base della carta di voto o di un documento equivalente, il numero degli aventi diritto di voto presenti e lo fanno mettere a verbale.

Di principio tutte le votazioni avvengono a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti (maggioranza semplice).

In caso di parità di voto, il voto del presidente è determinante.

E' applicabile la maggioranza qualificata seguente nel caso di:

- approvazione rispettivamente modifica degli statuti: i due terzi degli aventi diritto di voto presenti
- scioglimento del partito: i tre quarti degli aventi diritto di voto presenti.

Le elezioni avvengono a maggioranza assoluta al primo turno, in seguito a maggioranza semplice. Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano, salvo che un quinto degli aventi diritto di voto presenti domandi la procedura a scrutinio segreto.

Art. 18 Costituzione e occupazione di cariche

Il comitato direttivo e le commissioni distribuiscono al loro interno le cariche, ad eccezione della carica di presidente. Il cumulo delle funzioni di presidente, di segretario, di cassiere e di membro dell'ufficio di revisione allo stesso livello in una sola persona non è possibile.

Art. 19 Durata delle cariche

La durata delle cariche è di due anni a tutti i livelli. Essa inizia o termina in via ordinaria al momento della relativa assemblea del partito. E' possibile la rielezione. Il comitato direttivo competente può organizzare elezioni sostitutive. In questo caso il nuovo membro eletto porta a conclusione la durata della carica del suo predecessore. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al comitato direttivo competente almeno 60 giorni prima della seguente assemblea del partito.

Art. 20 Obbligo di informazione

Il comitato direttivo gerarchicamente superiore va informato per tempo su tutte le manifestazioni. Esso riceve per informazione i verbali delle assemblee del partito e delle sedute del comitato direttivo come pure dei conti annuali.

VI Finanze, anno d'esercizio, responsabilità

Art. 21 Mezzi

L'UDF Ticino si procura i mezzi finanziari che le permettono di adempiere ai propri obblighi attraverso quote dei membri e dei sostenitori, collette, donazioni.

Art. 22 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile

Art. 23 Responsabilità

L'UDF Ticino risponde esclusivamente fino a concorrenza del patrimonio dell'associazione. E' esclusa ogni responsabilità personale dei suoi membri.

VII Norme finali

Art. 24 Norma transitoria

I presenti statuti vanno applicati dagli organi del partito entro un anno dalla loro approvazione da parte del comitato nazionale dell'UDF Svizzera.

Art. 25 Entrata in vigore

Questi statuti entrano in vigore con decisione dell'assemblea del partito del 18 ottobre 2005, riservata la loro approvazione da parte del comitato nazionale dell'UDF Svizzera.

Origlio, 18 ottobre 2005

Per l'UDF Ticino :

Il presidente:

Il segretario:

Giovanni Isella

Pietro Brenna

Norme superiori:

Codice civile svizzero, art. 60 e seguenti

Nota:

La forma grammaticale maschile vale ugualmente per le donne.

Contatti:

Unione Democratica Federale del Cantone Ticino (UDF Ticino)
Via Piotti 1
CH-6833 VACALLO